



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2026/2354 DELLA COMMISSIONE
del 16 ottobre 2026
concernente i formati per la trasmissione delle informazioni sulla titolarità effettiva
(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva (UE) 2024/1640 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024, relativa ai meccanismi che gli Stati membri devono istituire per prevenire l'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica la direttiva (UE) 2019/1937, e modifica e abroga la direttiva (UE) 2015/849 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2024/1624 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾ contiene obblighi sulle informazioni che devono essere comunicate ai registri centrali dei titolari effettivi di cui alla direttiva (UE) 2024/1640 del Parlamento europeo e del Consiglio.
- (2) Per offrire chiarezza ai soggetti obbligati a comunicare la titolarità effettiva ai registri centrali, assicurare una qualità uniforme dei dati raccolti e aumentare l'interoperabilità dei registri centrali, è necessario stabilire formati comuni per la trasmissione delle informazioni obbligatorie sulla titolarità effettiva di cui all'articolo 10, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2024/1640. Per garantire la completezza delle registrazioni e dei dati contenuti nei registri centrali, è necessario stabilire una lista di controllo dei requisiti minimi.
- (3) A norma del regolamento (UE) 2024/1624, alcune categorie di informazioni devono sempre essere trasmesse al registro centrale.
- (4) Analogamente, la lista di controllo comprende i requisiti minimi per l'accettazione delle informazioni sulla titolarità effettiva trasmesse. È opportuno che le trasmissioni che non soddisfano tutti i requisiti minimi non siano accettate.
- (5) Le norme stabilite nel presente regolamento lasciano impregiudicate le norme degli Stati membri in materia di punti di dati aggiuntivi stabilite per finalità diverse da quelle perseguite dalla direttiva (UE) 2024/1640 e conformi al diritto dell'Unione. Queste finalità potrebbero prevedere il sostegno a misure di adeguata verifica della clientela a norma del capo III del regolamento (UE) 2024/1624 o la riduzione del rischio in caso di rischi specifici in uno Stato membro.
- (6) Sebbene il presente regolamento non contempli diversi punti di dati specificati nel regolamento (UE) 2024/1624, i punti di dati, se disponibili, dovrebbero sempre essere trasmessi al registro. Ciò vale per quelli il cui formato è già stabilito e non deve essere ulteriormente disciplinato, quali i codici identificativi personali unici nazionali, i codici di identificazione fiscale e l'identificativo della persona giuridica.
- (7) Si presume che la registrazione sia effettuata dal punto di vista di un soggetto giuridico o di un istituto giuridico. Un soggetto giuridico o un istituto giuridico possono avere più titolari effettivi. Gli organismi responsabili dei registri centrali possono pertanto registrare ciascun titolare effettivo separatamente, ripetendo la stessa procedura, fino a quando saranno tutti registrati. Se alcuni titolari effettivi possono essere identificati mentre altri no, la procedura da ripetere dovrebbe seguire la medesima logica e terminare in fasi diverse.

⁽¹⁾ GU L, 2024/1640, 19.6.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1640/oj>.

⁽²⁾ Regolamento (UE) 2024/1624 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024, relativo alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo (GU L, 2024/1624, 19.6.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1624/oj>).

- (8) Se un soggetto giuridico o un istituto giuridico che trasmette informazioni sulla titolarità effettiva fa parte di una struttura complessa che comprende più soggetti o istituti giuridici con legami allo stesso titolare effettivo o agli stessi titolari effettivi, è opportuno trasmettere una rappresentazione grafica dell'assetto proprietario o di controllo ("organigramma"), in quanto si tratta della modalità più fruibile e accessibile per comprendere la struttura societaria cui appartiene il soggetto giuridico o l'istituto giuridico. L'organigramma dovrebbe contenere una registrazione completa di tutti gli elementi che compongono dette strutture, con indicazioni della loro natura e dei legami tra di essi. In particolare, un organigramma dovrebbe contenere i nomi e la forma giuridica di tutti i soggetti giuridici e gli istituti giuridici che possiedono o controllano il soggetto o l'istituto giuridico, come pure la natura e la portata di tale proprietà o controllo, e una rappresentazione grafica del rapporto tra i titolari effettivi del soggetto giuridico o dell'istituto giuridico e tutti i soggetti giuridici e gli istituti giuridici che fanno parte dell'assetto proprietario e di controllo. Anziché avvalersi di tali organigrammi, gli organismi responsabili dei registri centrali dovrebbero avere la possibilità di raccogliere informazioni su una struttura complessa in formati specifici o mediante campi di dati strutturati o non strutturati o caricamenti di file. Questa flessibilità consentirebbe l'evoluzione delle migliori pratiche verso una rappresentazione esaustiva della natura, della finalità e di tutte le specificità di una struttura complessa.
- (9) Onde ridurre gli oneri amministrativi, contribuendo nel contempo a offrire un processo più agevole ai soggetti registranti e ai registri centrali, è necessario prevedere talune deroghe relative ai dati già presenti in altri registri e che devono essere raccolti dagli organismi responsabili dei registri centrali. Ciò dovrebbe applicarsi a determinate informazioni, tra cui nomi, indirizzi, date di nascita, ma potenzialmente anche a elementi informativi tra cui partecipazioni e vari tipi di dati di base sui soggetti giuridici e sugli istituti giuridici. Se i dati richiesti sono già reperibili da un altro registro, è possibile derogare ai requisiti di formato. I registri centrali possono indicare la fonte di questi dati nella visualizzazione dei risultati di ricerca offerta agli utenti.
- (10) Le registrazioni effettuate prima della data di applicazione del presente regolamento non dovrebbero essere immediatamente interessate dai requisiti di formato. Sarebbe tuttavia ragionevole da parte degli Stati membri esigere che eventuali aggiornamenti di dette informazioni esistenti siano conformi al presente regolamento. I registri centrali possono inoltre tenere conto di tale situazione se e quando ricevono segnalazioni di difformità riguardanti registrazioni ancora da aggiornare dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.
- (11) Per quanto riguarda la data a partire dalla quale l'interesse beneficiario è detenuto, alcuni ruoli previsti negli istituti giuridici possono porre problemi. È opportuno registrare tutte le parti di un istituto giuridico, in quanto esse sono tutte considerate titolari effettivi ai sensi del regolamento (UE) 2024/1624. Onde evitare divergenze interpretative di tale regolamento riguardo alla definizione del momento in cui ha origine l'interesse beneficiario delle parti, la data di decorrenza di tale interesse per un costituente dovrebbe coincidere con quella in cui il trust è formalmente costituito. Per un trustee dovrebbe essere la data della sua nomina. Per i beneficiari dovrebbe essere la data in cui essi sono dichiarati tali nell'atto o in cui sono identificati dal trustee di un trust discrezionale. Per un guardiano dovrebbe essere la data della sua nomina.
- (12) Per precisare ulteriormente le modalità di registrazione di taluni titolari effettivi deceduti, in caso di decesso del titolare effettivo di un istituto giuridico, tale circostanza può essere indicata nei punti di dati pertinenti. Tuttavia i dati trasmessi quando il titolare effettivo era in vita dovrebbero continuare a essere conservati nel registro conformemente alle disposizioni in materia di conservazione dei dati di cui all'articolo 10, paragrafo 20, della direttiva (UE) 2024/1640.
- (13) Il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾ (regolamento generale sulla protezione dei dati) si applica alle attività di trattamento dei dati personali a norma del presente regolamento.
- (14) Conformemente all'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾, il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha formulato il suo parere il 14 gennaio 2026.

(³) Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj>).

(⁴) Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1725/oj>).

- (15) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato in materia di prevenzione del riciclaggio dei proventi di attività criminose e del finanziamento del terrorismo.
- (16) Poiché il regolamento (UE) 2024/1624 si applica a decorrere dal 10 luglio 2027, il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dalla stessa data,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Formati per la trasmissione dei dati sui titolari effettivi

1. I dati sui titolari effettivi sono trasmessi nei formati seguenti:
 - a) nome/nomi: sequenza di caratteri, lettere o numeri contenente tutti i nomi completi del titolare effettivo;
 - b) cognome/cognomi: sequenza di caratteri, lettere o numeri contenente tutti i cognomi completi del titolare effettivo;
 - c) luogo di nascita: sequenza di lettere o numeri;
 - d) data di nascita: data contenente anno, mese e giorno, come specificato nell'allegato II;
 - e) indirizzo di residenza: sequenza di caratteri, lettere o numeri, come specificato nell'allegato III;
 - f) paese di residenza: elenco (*array*) contenente almeno i paesi indicati nella norma ISO 3166-1 alpha-3;
 - g) cittadinanze: elenco (*array*) a scelta multipla contenente almeno i paesi indicati nella norma ISO 3166-1 alpha-3 e un'opzione "apolide";
 - h) tipo di documento d'identità: sequenza di caratteri, lettere o numeri;
 - i) numero del documento d'identità: sequenza di caratteri, lettere o numeri;
 - j) paese di rilascio del documento d'identità: elenco (*array*) contenente almeno i paesi indicati nella norma ISO 3166-1 alpha-3.
2. In deroga al paragrafo 1, se il titolare effettivo è deceduto, è possibile indicare tale circostanza al posto dei dati di cui al paragrafo 1, lettere da c) a j).
3. I dati sulla natura e sulla portata dell'interesse beneficiario e sui titolari effettivi sono trasmessi nei formati seguenti:
 - a) tipo di partecipazione nel soggetto giuridico: elenco (*array*) a scelta multipla con almeno le opzioni seguenti:
 - i) proprietà diretta;
 - ii) proprietà indiretta;
 - b) per gli istituti giuridici, le persone fisiche di cui all'articolo 58 del regolamento (UE) 2024/1624 identificate come titolari effettivi: elenco (*array*) a scelta multipla con almeno le opzioni seguenti:
 - i) costituente;
 - ii) trustee;
 - iii) beneficiario;
 - iv) beneficiario potenziale;
 - v) beneficiario di default;
 - vi) guardiano;
 - vii) qualunque altra persona fisica che esercita in ultima istanza il controllo sull'istituto giuridico attraverso la proprietà diretta o indiretta o attraverso altri mezzi, anche attraverso una catena di controllo o di proprietà;

- c) per i soggetti giuridici, le persone fisiche di cui all'articolo 57 del regolamento (UE) 2024/1624 identificate come titolari effettivi: elenco (*array*) a scelta multipla con almeno le opzioni seguenti:
 - i) fondatore;
 - ii) membro dell'organo di amministrazione nella sua funzione di gestione;
 - iii) membro dell'organo di amministrazione nella sua funzione di supervisione;
 - iv) beneficiario;
 - v) qualsiasi altra persona fisica che controlli direttamente o indirettamente il soggetto giuridico;
 - d) quota di partecipazione in percentuale nella società: percentuale che ammette due decimali;
 - e) natura del controllo sul soggetto giuridico: elenco (*array*) a scelta multipla con almeno le opzioni seguenti:
 - i) controllo attraverso la proprietà;
 - ii) controllo attraverso i diritti di voto;
 - iii) controllo attraverso il diritto di nomina;
 - iv) controllo attraverso i diritti di veto;
 - v) controllo attraverso la distribuzione degli utili;
 - vi) controllo attraverso accordi formali o informali;
 - vii) controllo attraverso i rapporti tra familiari;
 - viii) controllo della maggioranza dei diritti di voto attraverso un'azione concertata con altri;
 - ix) controllo attraverso accordi di nomina fiduciaria;
 - f) data a partire dalla quale l'interesse beneficiario è detenuto: data contenente anno, mese e giorno, come specificato nell'allegato II.
4. In deroga al paragrafo 3, se il soggetto giuridico o istituto giuridico è un organismo d'investimento collettivo, i dati sulla natura e sulla portata dell'interesse beneficiario sono trasmessi nei formati seguenti:
- a) detenzione diretta o indiretta delle unità detenute nell'organismo d'investimento collettivo: percentuale che ammette due decimali;
 - b) capacità di definire o influenzare la politica di investimento dell'organismo d'investimento collettivo: sequenza di caratteri, lettere o numeri, oppure caricamento di file;
 - c) controllo delle attività dell'organismo d'investimento collettivo con altri mezzi: sequenza di caratteri, lettere o numeri, oppure caricamento di file.
5. In deroga ai paragrafi da 1 a 4, se i dati necessari sono già disponibili o comunicati a un altro registro e possono essere visualizzati all'utente finale nel pieno rispetto del regolamento (UE) 2024/1624 e del presente regolamento, l'organismo responsabile del registro centrale li riutilizza o li richiede nel formato già disponibile e stabilito.
6. Qualora non sia possibile identificare un titolare effettivo, la giustificazione dell'assenza è trasmessa avvalendosi di un elenco (*array*) con almeno le opzioni seguenti:
- a) caso in cui non esiste alcun titolare effettivo:
 - i) la proprietà del soggetto giuridico è così frammentata che nessuno detiene una quota di partecipazione sufficiente né esercita il controllo con altri mezzi;
 - ii) il soggetto giuridico non ha per definizione titolari giuridici e nessuno detiene una partecipazione di controllo né esercita il controllo con altri mezzi;
 - iii) il titolare effettivo dell'istituto giuridico è deceduto;
 - iv) il titolare effettivo dell'istituto giuridico è un discendente non ancora nato;
 - b) non è stato possibile determinare un titolare effettivo dopo aver esperito tutti i mezzi di identificazione di cui agli articoli da 51 a 57 del regolamento (UE) 2024/1624.

7. I dati sui dirigenti di alto livello sono trasmessi secondo i formati stabiliti nel paragrafo 1. La deroga di cui al paragrafo 5 si applica anche al presente paragrafo.
8. I dati sulla persona responsabile della conservazione delle informazioni nei casi di cui all'articolo 63, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2024/1624 sono trasmessi nei formati seguenti:
- a) identità della persona: il formato è conforme alle specifiche di cui al paragrafo 1, lettere a), b), h), i) e j), del presente articolo;
 - b) informazioni di contatto della persona: indirizzo postale nel formato specificato all'allegato III, indirizzo di posta elettronica o numero di telefono.

Articolo 2

Formati per la trasmissione dei dati sui soggetti giuridici

1. I dati sui soggetti giuridici sono trasmessi nei formati seguenti:
- a) nome del soggetto giuridico: sequenza di caratteri, lettere o numeri;
 - b) forma giuridica:
 - i) per i soggetti giuridici costituiti nello Stato membro di registrazione, un elenco (*array*) contenente le diverse forme giuridiche previste in tale Stato membro;
 - ii) per i soggetti giuridici costituiti all'esterno dell'Unione, un elenco (*array*) contenente almeno i termini "società", "fondazione" e "altro";
 - c) indirizzo della sede legale o ufficiale: sequenza di caratteri, lettere o numeri, come specificato nell'allegato III;
 - d) indirizzo della sede di attività principale, se diverso da quello di cui alla lettera c): sequenza di caratteri, lettere o numeri, come specificato nell'allegato III;
 - e) paese di costituzione: elenco (*array*) contenente almeno i paesi indicati nella norma ISO 3166-1 alpha-3;
 - f) nomi dei rappresentanti legali:
 - i) per le persone fisiche, il formato è identico a quello specificato all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b);
 - ii) per le persone giuridiche, il formato è identico a quello specificato nel presente paragrafo, lettere a) e b);
 - g) motivo della registrazione dei soggetti giuridici costituiti all'esterno dell'Unione: elenco (*array*) a scelta multipla contenente almeno le opzioni seguenti:
 - i) il soggetto giuridico avvia un rapporto d'affari con un soggetto obbligato dell'Unione;
 - ii) il soggetto giuridico acquisisce beni immobili nell'Unione;
 - iii) il soggetto giuridico acquisisce, nel contesto di un'operazione occasionale, veicoli a motore, natanti o aeromobili a un prezzo pari o superiore ai limiti di cui all'articolo 67, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2024/1624;
 - iv) al soggetto giuridico è aggiudicato un appalto pubblico per beni o servizi, o concessioni da un'amministrazione aggiudicatrice nell'Unione;
 - h) documenti pertinenti e relativa descrizione in relazione alla lettera g): sequenza di caratteri, lettere o numeri, e caricamento di file;
 - i) descrizione dell'assetto proprietario e di controllo: caricamento di file o trasmissione di dati strutturati, come specificato nell'allegato I;
 - j) nei casi in cui si applica l'articolo 59 del regolamento (UE) 2024/1624, che impone di identificare la classe di beneficiari e le sue caratteristiche generali: per la descrizione della classe di beneficiari e delle sue caratteristiche generali deve essere utilizzata una sequenza di caratteri, lettere o numeri.

2. In deroga al paragrafo 1, se i dati necessari sono già disponibili o comunicati a un altro registro e possono essere visualizzati all'utente finale nel pieno rispetto del regolamento (UE) 2024/1624 e del presente regolamento, l'organismo responsabile del registro centrale li riutilizza o li richiede nel formato già disponibile e stabilito.

Articolo 3

Formati per la trasmissione dei dati sugli istituti giuridici

1. I dati sugli istituti giuridici sono trasmessi nei formati seguenti:
 - a) nome dell'istituto giuridico: sequenza di caratteri, lettere o numeri;
 - b) identificativo unico dell'istituto giuridico: sequenza di caratteri, lettere o numeri;
 - c) informazioni sull'atto di costituzione del trust o atto equivalente: caricamento di file che consenta di caricare sia l'atto di costituzione del trust o atto equivalente che eventuali addendum o altri documenti vincolanti connessi all'atto; se l'atto costitutivo del trust o atto equivalente non esiste, si utilizza una sequenza di caratteri, lettere o numeri per fornire una descrizione generale, integrata dai punti di dati seguenti:
 - i) tipo di atto: elenco (*array*) a scelta multipla contenente almeno le opzioni seguenti:
 - 1) unilaterale;
 - 2) strumento scritto firmato dal costituente e dal trustee;
 - 3) inter vivos;
 - 4) testamentario;
 - 5) notarile;
 - ii) diritto che disciplina l'istituto giuridico: elenco (*array*) contenente almeno i paesi indicati nella norma ISO 3166-1 alpha-3;
 - iii) revocabilità dell'istituto giuridico: elenco (*array*) con almeno le opzioni "revocabile" e "irrevocabile";
 - iv) eventuali poteri riservati mantenuti dal costituente, se del caso: sequenza di caratteri, lettere o numeri;
 - v) compiti, poteri e restrizioni del guardiano, se del caso: sequenza di caratteri, lettere o numeri;
 - vi) persone escluse, se del caso: sequenza di caratteri, lettere o numeri;
 - vii) data di costituzione originaria: data contenente anno, mese e giorno, come specificato nell'allegato II;
 - d) eventuale finalità dell'istituto giuridico: elenco (*array*) con almeno le opzioni seguenti:
 - i) gestione patrimoniale – beni immobili;
 - ii) gestione patrimoniale – titoli e liquidità;
 - iii) gestione patrimoniale – successioni;
 - iv) gestione patrimoniale – attività di natura mista;
 - v) fini filantropici/donazione;
 - e) valore delle attività detenute nell'istituto giuridico o gestite mediante quest'ultimo: elenco (*array*) contenente almeno le seguenti opzioni relative al valore delle attività al momento della registrazione:
 - i) il valore delle attività è inferiore a 1 000 EUR o al controvalore in moneta nazionale;
 - ii) il valore delle attività è compreso tra 1 000 e 10 000 EUR o tra i controvalori in moneta nazionale;
 - iii) il valore delle attività è compreso tra 10 000 e 100 000 EUR o tra i controvalori in moneta nazionale;
 - iv) il valore delle attività è compreso tra 100 000 e 1 000 000 EUR o tra i controvalori in moneta nazionale;

- v) il valore delle attività è compreso tra 1 000 000 e 10 000 000 EUR o tra i controvalori in moneta nazionale;
- vi) il valore delle attività è compreso tra 10 000 000 e 50 000 000 EUR o tra i controvalori in moneta nazionale;
- vii) il valore delle attività è superiore a 50 000 000 EUR o al controvalore in moneta nazionale;
- f) luogo di residenza del trustee o della persona che ricopre una posizione equivalente in un istituto giuridico affine: il formato è identico a quello specificato all'articolo 1, paragrafo 1, lettera e), ripetibile laddove vi siano più persone;
- g) luogo di amministrazione, se diverso dal luogo di residenza: il formato è identico a quello specificato all'articolo 1, paragrafo 1, lettera e), ripetibile laddove vi siano più persone;
- h) descrizione dei beneficiari: elenco (*array*) a scelta multipla con le opzioni seguenti:
 - i) identificabili singolarmente e segnalati come titolari effettivi;
 - ii) non identificabili / classe di beneficiari; per un'ulteriore descrizione della classe di beneficiari, ove applicabile, deve essere utilizzata una sequenza di caratteri, lettere o numeri;
- i) motivo della registrazione degli istituti giuridici amministrati all'esterno dell'Unione: il formato è identico a quello specificato all'articolo 2, paragrafo 1, lettera g);
- j) documento o documenti pertinenti e relativa descrizione in relazione alla lettera i): il formato è identico a quello specificato all'articolo 2, paragrafo 1, lettera h);
- k) descrizione dell'assetto proprietario o di controllo: caricamento di file o trasmissione di dati strutturati, come specificato nell'allegato I;
- l) per i trust discrezionali i cui beneficiari potenziali o beneficiari di default possono essere identificati, singolarmente o come classe:
 - i) nomi e cognomi delle persone fisiche identificate come beneficiari potenziali: il formato è conforme alle specifiche di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b);
 - ii) nomi e cognomi dei soggetti e istituti giuridici identificati come beneficiari potenziali: il formato è identico a quello specificato:
 - 1) all'articolo 2, paragrafo 1, lettere a), b) ed e), per i soggetti giuridici;
 - 2) al presente articolo, in particolare al presente paragrafo, lettere a) e b), per gli istituti giuridici;
 - iii) descrizione dei beneficiari potenziali che sono classi: sequenza di caratteri, lettere o numeri;
 - iv) nomi e cognomi delle persone fisiche identificate come beneficiari di default: il formato è conforme alle specifiche di cui al paragrafo 1, lettere a) e b);
 - v) nomi e cognomi dei soggetti e istituti giuridici identificati come beneficiari di default: il formato è identico a quello specificato:
 - 1) all'articolo 2, paragrafo 1, lettere a), b) ed e), per i soggetti giuridici;
 - 2) al presente articolo, in particolare al presente paragrafo, lettere a) e b), per gli istituti giuridici;
 - vi) descrizione dei beneficiari di default che sono classi: sequenza di caratteri, lettere o numeri.

2. In deroga al paragrafo 1, se i dati necessari sono già disponibili o comunicati a un altro registro e possono essere visualizzati all'utente finale nel pieno rispetto del regolamento (UE) 2024/1624 e del presente regolamento, l'organismo responsabile del registro centrale li riutilizza o li richiede nel formato già disponibile e stabilito.

Articolo 4

Formati per la trasmissione dei dati sui fiduciari

1. I dati sui fiduciari sono trasmessi nei formati seguenti:
 - a) nomi degli azionisti fiduciari se si tratta di persone fisiche: il formato è identico a quello specificato all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), b), h), i) e j);
 - b) nomi degli azionisti fiduciari se si tratta di persone giuridiche: il formato è identico a quello specificato all'articolo 2, paragrafo 1, lettere a), b) ed e);
 - c) status dell'azionista fiduciario e descrizione del suo rapporto con il soggetto giuridico:
 - i) data di inizio dell'accordo di nomina fiduciaria;
 - ii) elenco (*array*) contenente almeno le opzioni "Esiste un contratto formale di nomina fiduciaria" e "Esiste un accordo informale di nomina fiduciaria";
 - iii) sequenza di caratteri, lettere o numeri contenente una descrizione della natura dell'accordo di nomina fiduciaria;
 - d) nomi degli amministratori fiduciari se si tratta di persone fisiche: il formato è identico a quello specificato all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), b), h), i) e j);
 - e) nomi degli amministratori fiduciari se si tratta di persone giuridiche: il formato è identico a quello specificato all'articolo 2, paragrafo 1, lettere a), b) ed e);
 - f) status dell'amministratore fiduciario e descrizione del suo rapporto con il soggetto giuridico:
 - i) data di inizio dell'accordo di nomina fiduciaria;
 - ii) elenco (*array*) contenente almeno le opzioni "Esiste un contratto formale di nomina fiduciaria" e "Esiste un accordo informale di nomina fiduciaria";
 - iii) sequenza di caratteri, lettere o numeri contenente una descrizione della natura dell'accordo di nomina fiduciaria;
 - g) identità dei fiducianti se si tratta di persone fisiche: il formato è identico a quello specificato all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), b), h), i) e j);
 - h) identità dei fiducianti se si tratta di persone giuridiche: il formato è identico a quello specificato all'articolo 2, paragrafo 1, lettere a), b) ed e);
 - i) titolari effettivi del fiduciante, se quest'ultimo è una persona giuridica: il formato è identico a quello specificato all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), b), h), i) e j).
2. In deroga al paragrafo 1, se i dati necessari sono già disponibili o comunicati a un altro registro e possono essere visualizzati all'utente finale nel pieno rispetto del regolamento (UE) 2024/1624 e del presente regolamento, l'organismo responsabile del registro centrale li riutilizza o li richiede nel formato già disponibile e stabilito.

Articolo 5

Lista di controllo

Gli organismi responsabili dei registri centrali possono accettare le informazioni trasmesse sulla titolarità effettiva solo se sono presenti almeno gli elementi seguenti e se tale trasmissione è conforme ai punti pertinenti degli articoli 1, 2 e 3:

- a) per un titolare effettivo:
 - i) dati personali: articolo 1, paragrafo 1, lettere da a) a j);
 - ii) dati sulla natura e sulla portata dell'interesse beneficiario e sul titolare o sui titolari effettivi del soggetto giuridico o dell'istituto giuridico: la voce o le voci pertinenti dell'articolo 1, paragrafo 3 o 4, a seconda dei casi;

- b) per un soggetto giuridico:
 - i) dati di base: articolo 2, paragrafo 1, lettere da a) a f);
 - ii) dati sull'assetto proprietario e di controllo: se l'assetto proprietario e di controllo contiene più di un soggetto giuridico o istituto giuridico, l'articolo 2, paragrafo 1, lettera i);
 - iii) per i soggetti giuridici che sono società e se disponibile: l'EUID ⁽⁹⁾.
- c) per un istituto giuridico:
 - i) dati di base: articolo 3, paragrafo 1, lettere da a) ad h);
 - ii) dati sull'assetto proprietario o di controllo: se l'assetto proprietario e di controllo contiene più di un soggetto giuridico o istituto giuridico, l'articolo 3, paragrafo 1, lettera k).

Articolo 6

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 10 luglio 2027.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 ottobre 2026

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN

⁽⁹⁾ Come indicato al punto 9 dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1042 della Commissione, del 18 giugno 2021, che reca modalità di applicazione della direttiva (UE) 2017/1132 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le specifiche tecniche e le procedure necessarie per il sistema di interconnessione dei registri e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2020/2244 della Commissione (GU L 225, 25.6.2021, pag. 7, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/1042/oj).

ALLEGATO I

Descrizione dell'assetto proprietario e di controllo

Ai fini dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera i), e dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera k), il caricamento di file o i dati strutturati contengono uno degli elementi seguenti:

- a) una rappresentazione grafica dell'assetto proprietario o di controllo cui appartiene il soggetto giuridico o l'istituto giuridico e che è rilevante per l'identificazione del titolare o dei titolari effettivi ("organigramma");
- b) la prova che la proprietà è così frammentata che nessuno detiene una partecipazione di controllo né esercita il controllo con altri mezzi.

L'organigramma contiene in modo chiaro e leggibile le informazioni seguenti:

- a) i nomi e, se del caso, i numeri di registrazione di tutti i soggetti giuridici e gli istituti giuridici che possiedono o controllano il soggetto o l'istituto giuridico, indicando, per ciascuno di essi, se rientrano in una o più delle categorie seguenti:
 - 1) soggetto giuridico;
 - 2) istituto giuridico;
 - 3) fiduciante o fiduciario;
- b) i nomi di tutte le persone fisiche che agiscono in veste di fiduciari, se del caso;
- c) la natura e la portata della proprietà o del controllo sul soggetto giuridico o sull'istituto giuridico, comprese informazioni che indichino se avviene:
 - 1) in maniera diretta o indiretta;
 - 2) mediante una partecipazione o altri mezzi da specificare di conseguenza;
 - 3) se del caso, la quota di partecipazione espressa in una percentuale che ammette due decimali;
- d) una rappresentazione grafica del rapporto tra i titolari effettivi del soggetto giuridico o dell'istituto giuridico e tutti i soggetti giuridici e gli istituti giuridici che fanno parte dell'assetto proprietario e di controllo.

*ALLEGATO II***Formato delle date**

Le date sono indicate nel formato aaaa-mm-gg, dove aaaa è l'anno, mm è il mese e gg è il giorno e sono tutti espressi in cifre.

*ALLEGATO III***Formato degli indirizzi**

Gli indirizzi sono indicati nel formato seguente:

via o denominazione dello stabile (campo obbligatorio)

numero (campo facoltativo)

indirizzo riga 2 (campo facoltativo)

indirizzo riga 3 (campo facoltativo)

città (campo obbligatorio)

codice postale (campo obbligatorio)

paese (conformemente alla norma ISO 3166-1 alpha-3, campo obbligatorio)
